

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'anno 2023 il giorno 11 del mese di aprile alle ore 10.00 in Vimercate presso la sede legale, a seguito di convocazione regolarmente effettuata ai sensi di legge e di Statuto Sociale, si è riunita l'Assemblea Straordinaria dei soci dell'Associazione **BRIDGE THE DIGITAL DIVIDE ITALIA – ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO** in forma abbreviata **BRIDGE - ODV**. Ai sensi dello Statuto Sociale, assume la presidenza il Presidente del Consiglio Direttivo, Sig. **RIVA ENRICO**, che chiama a fungere da segretario il presente Sig. **FRANCESCO DAVIDE MARIA LITRICO** e procede alla verifica dei presenti.

Il Presidente constata la presenza di tutti i soci, dichiara l'Assemblea totalitaria, valida ed atta a deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

1. Modifiche degli articoli n. 13 e n. 17 dello Statuto e approvazione degli stessi così modificati;
2. Completamento della richiesta di iscrizione dell'Associazione al RUNTS in ottemperanza a quanto richiesto dagli uffici del RUNTS e relativa approvazione;
3. Varie ed eventuali.

Si passa quindi alla discussione dell'ordine del giorno.

Punto 1. Modifica art. 13 dello Statuto. Il Presidente illustra che si ritiene opportuno modificare l'art. 13 dello Statuto, inserendo la possibilità di svolgere le Assemblee Ordinarie e Straordinarie in audio-video conferenza e, pertanto, consiglia di modificare lo Statuto aggiungendo il comma 4, come segue:

“L'Assemblea dei Soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video col-

legati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti."

Modifica art. 17 dello Statuto. Il Presidente illustra che si ritiene necessario modificare il comma 1 dell'art. 17 dello Statuto laddove è prevista la possibilità di cooptazione dei Consiglieri nel caso di sostituzione degli stessi. Propone, pertanto, la sostituzione del comma 1 così come segue:

1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti in carica.

Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal Consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive.

Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea con deliberazione motivata assunta con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) degli associati.

Il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione dei componenti decaduti o

dimessi attraverso la nomina del primo tra i non eletti, e degli eventuali successivi secondo l'ordine delle preferenze ricevute, e, se non è possibile, il Presidente convoca Assemblea per la nomina dei nuovi componenti. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Punto 2. Richiesta di iscrizione al RUNTS. Il Presidente informa l'assemblea che gli uffici RUNTS, in sede di istruttoria dell'iscrizione della nostra Associazione, hanno ritenuto l'Associazione non conforme, in quanto non viene soddisfatto il requisito minimo del numero dei soci pari a 7 (ex art. 32 D.lgs. 117/2017). A seguito di delibera del Consiglio Direttivo del 30/03/2023, sono stati ammessi tre nuovi soci, raggiungendo così il minimo legale richiesto. Preso atto di quanto sopra, il Presidente invita l'Assemblea a voler deliberare in merito al completamento della richiesta di iscrizione dell'Associazione al RUNTS.

Dopo ampia discussione l'assemblea all'unanimità

delibera

- 1) di modificare gli articoli n. 13 e n. 17 dello Statuto, così come proposto dal Presidente;
- 2) di adottare il nuovo Statuto modificato, così come allegato al presente verbale;
- 3) di richiedere, nel rispetto di quanto disposto dal D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 "Codice del Terzo Settore a norma dell'articolo 1, comma 2, lett. b), della Legge 6 giugno 2016 n. 106" e successive modifiche e integrazioni, nonché dall'articolo 34, comma 7, del Decreto del Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali n. 106 del 15 settembre 2020 – sussistendo tutte le condizioni di legge",

l'iscrizione al RUNTS, con la qualifica di Organizzazione di Volontariato, nella relativa sezione a) dello stesso.

Esaurita la discussione e nessun altro avendo chiesto la parola, il Presidente alle ore 11.30, dichiara sciolta l'Assemblea previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

(Riva Enrico)



Il Segretario

(Litrico Francesco Davide Maria)

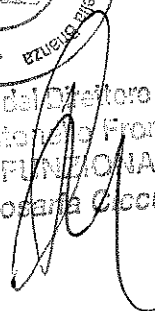


AGENZIA UNILE PRINCIPALE
DIREZIONE PROVINCIALE DI MONZA E DELLA BRIANZA
UFFICIO TERRITORIALE DI VIMERCATE
4973
ESSENTE



14 APR. 2023

Su delega del Direttore Provinciale
Antonio Frongia
IL FUNZIONARIO
Rosaria Ciccullo



Allegato "A"

STATUTO

Art. 1 - Denominazione - sede - durata

1. È costituita, l'Associazione di Volontariato denominata:

Bridge the Digital Divide Italia - Organizzazione di Volontariato

L'associazione di seguito, in breve, "associazione", potrà essere altresì identificata con la denominazione in forma abbreviata:

BRIDGE - ODV

L'associazione è un Ente del Terzo Settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nel rispetto e nei limiti delle disposizioni del D.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).

2. L'associazione è apartitica e aconfessionale. L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità degli associati e favorisce la partecipazione alla vita associativa senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.

3. L'associazione ha sede legale nel Comune di VIMERCATE (MB)

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberato dal Consiglio Direttivo.

4. L'associazione è costituita a tempo indeterminato.

Art. 2 - Finalità

1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare, si propone di:

- Promuovere e sostenere in Italia e nel mondo attività, sviluppo e coordinamento di progetti che sposano l'utilizzo di alte tecnologie con la promozione del progresso e dello sviluppo sostenibile delle comunità meno abbienti e in particolare la lotta al divario digitale nelle popolazioni meno abbienti, nelle comunità protette, nelle scuole, nelle carceri e nei centri profughi.
- Installare e/o creare centri informatici in collaborazione con partner locali di volta in volta selezionati e che vogliano prestare il loro operato per attività socialmente utili;
- Organizzare corsi gratuiti di Formazione dei Formatori (ICBF) con i Partner di progetto;
- Organizzare e/o supervisionare Corsi di Informatica di Base (ICB) per diffondere la conoscenza dell'informatica presso persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali e/o familiari e attività formativa con corsi di vari livelli;
- Distribuire gratuitamente materiale didattico per formatori e studenti;
- Organizzare eventi e manifestazioni per informare le persone e sensibilizzarle sulle tematiche della tecnologia informatica;
- Realizzare e promuovere progetti, incontri, dibattiti, prestazioni, conferenze, seminari, riunioni informative, azioni e campagne di sensibilizzazione, corsi e stages, di durata variabile, utili ai fini del raggiungimento degli scopi di informazione, prevenzione ed intervento. Tali programmi sono rivolti all'individuo ed alla collettività, alle strutture pubbliche e private;
- Sostenere le attività svolte dalle strutture pubbliche dei Servizi Sociali Nazionali, Regionali, provinciali e locali presenti nel territorio nazionale. A tal fine, l'Associazione potrà ricevere contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura;
- Collaborare con enti, associazioni, organizzazioni, istituti o altri organismi

pubblici o privati con analoghe finalità in particolare con gli Enti e le Aziende del territorio preposti all'erogazione dei servizi socio-assistenziali, di integrazione socio-sanitaria e sanitaria.

L'associazione sviluppa le proprie finalità nell'ambito del territoriale nazionale.

Art. 3 - Attività di interesse generale

1. L'associazione nel perseguire le finalità sopra indicate, esercita in via esclusiva o principale le attività di interesse generale di cui all'art. 5), comma 1, lettera d) del D.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), e precisamente:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative.

2. In particolare l'associazione si propone di

* promozione del progresso e dello sviluppo sostenibile delle comunità meno abbienti ed in particolare la lotta al divario digitale;

* lotta al divario digitale nelle comunità protette, nelle scuole, nelle carceri e nei centri profughi.

Per il raggiungimento delle finalità sancite nel presente statuto, l'Associazione intende proporre:

- Installazione e/o creazione di centri informatici in collaborazione con partner locali di volta in volta selezionati e che vogliano prestare il loro operato per attività socialmente utili;
- Organizzazione di corsi gratuiti di Formazione dei Formatori (ICBF) con i Partner di progetto;
- Organizzazione e/o supervisione di Corsi di Informatica di Base (ICB) per

diffondere la conoscenza dell'informatica presso persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali e/o familiari e attività formativa con corsi di vari livelli;

- Distribuzione gratuita del materiale didattico per formatori e studenti;
- Organizzazione di eventi e manifestazioni per informare le persone e sensibilizzarle sulle tematiche della tecnologia informatica.

3. Le attività di cui sopra sono svolte prevalentemente in favore di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Le attività vengono svolte in forma di azione volontaria o erogazione gratuita di denaro, beni e servizi o di mutualità o di produzione o di scambio di beni o servizi.

4. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero di lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore ai limiti di cui all'art. 33, comma 1, D.lgs. 117/2017 e s. m. i.

5. Per l'attività di interesse generale prestata l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art. 6 del D.lgs. 117/2017.

Art. 4 - Attività diverse

L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale in

precedenza indicate purché siano secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. Tali attività diverse dovranno essere deliberate dal Consiglio Direttivo.

Art. 5 - Raccolta fondi

1. L'associazione - nel rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia - può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 6 - Ammissione

1. Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali e che si impegnino per consentirne la realizzazione.

2. L'associazione può prevedere anche l'ammissione come associati di altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore ai limiti di cui all'art. 32, comma 2, D.lgs. 117/2017 e s. m. i.

3. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

4. L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto della domanda il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.

L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chie-

dere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

5. Ciascun associato ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di associato. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'associazione.

Art. 7 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota associativa ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea.

2. La quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.

3. L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun associato escludendo ogni forma di discriminazione.

4. Ciascun associato ha diritto:

a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi dell'associazione;

b) di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;

c) di partecipare alle attività promosse dall'associazione;

d) di conoscere l'Ordine del Giorno delle Assemblee;

e) di recedere in qualsiasi momento.

Inoltre, gli associati hanno diritto di esaminare i libri dell'associazione, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del Consiglio Direttivo.

5. Ciascun associato ha il dovere di:

- a) rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e, quanto deliberato dagli organi dell'associazione;
- b) attivarsi - compatibilmente alle proprie attitudini, alle proprie capacità ed esperienze e ai propri impegni personali - con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
- c) versare la quota associativa secondo l'importo stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo.

Art. 8 - Perdita della qualifica di associato

- 1. La qualità di associato si perde in caso di decesso, recesso, scioglimento o esclusione.
- 2. L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.
- 3. L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi dell'associazione, può essere escluso dall'associazione stessa.
- 4. La perdita della qualifica di associato è deliberata dal Consiglio Direttivo.

5. La delibera del Consiglio Direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro 30 (trenta) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea degli associati mediante raccomandata A.R. inviata al Presidente dell'Associazione.

6. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Art. 9 - Attività di volontariato

1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite in alcuno modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

Art. 10 - Organi dell'associazione

1. Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo, nei casi previsti dalla legge;

2. L'Organo Amministrativo e l'Organo di Controllo hanno la durata di 3 (tre) esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.

3. Fatta eccezione per l'Organo di Controllo, i componenti degli organi dell'associazione non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art. 11 - Assemblea

1. L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza degli associati.

2. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. Ogni associato ha diritto ad esprimere un voto.

3. Agli associati, Enti del Terzo Settore, possono essere attribuiti più voti, sino ai limiti di cui all'art. 24 D.lgs. 117/2017 e s. m. i.. La determinazione del numero dei voti agli Enti del Terzo Settore e il criterio della proporzionalità è definito nel regolamento interno.

4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

5. Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo loro delega scritta.

Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.

6. Non può essere conferita la delega ad un componente del Consiglio Direttivo o di altro Organo dell'associazione.

7. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal

momento della approvazione del Consiglio Direttivo.

Art. 12 - Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- a) nominare e revocare i componenti del Consiglio Direttivo scegliendoli tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati;
- b) nominare e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
- d) approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione;
- e) deliberare sulla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo e a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- f) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione, garantendo al richiedente la più ampia garanzia di contraddittorio;
- g) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- h) approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
- i) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o del presente statuto alla sua competenza.

2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;

b) deliberare lo scioglimento e la liquidazione, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

Art. 13 - Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione in seduta ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.

2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del Presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un 1/10 (un decimo) degli associati, oppure da almeno un 1/3 (un terzo) dei componenti del Consiglio Direttivo.

3. L'Assemblea è convocata, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera, o tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, e mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'Ordine del Giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

4. L'Assemblea dei Soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 14 - Validità dell'Assemblea e modalità di voto

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.
2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei voti degli associati presenti in proprio o per delega.
3. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alle modificazioni dello Statuto, allo scioglimento e alla liquidazione, alla trasformazione, alla fusione o alla scissione dell'associazione.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza di almeno 3/4 (tre/quarti) degli associati iscritti nel relativo libro e il voto favorevole della maggioranza dei presenti (in proprio o per delega).
5. Per le decisioni riguardanti lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre

quarti) degli associati iscritti nel relativo libro.

6. All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario, il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.

7. I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

8. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello dell'associazione devono astenersi dalle relative deliberazioni.

9. I voti sono palesi tranne che per le deliberazioni che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.

10. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione per la libera visione di tutti gli associati e trascritto nel libro delle Assemblee degli associati. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli associati.

Art. 15 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale

può essere revocato.

3. Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 9 (nove) componenti, eletti dall'Assemblea tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti il Presidente e il Vice Presidente.

4. Non può essere nominato membro del Consiglio Direttivo, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

5. I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica per la durata di 3 (tre) esercizi e possono essere rieletti. Ai componenti del Consiglio Direttivo non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 16 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
- b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei suoi componenti;
- c) amministrare, curando la realizzazione delle attività dell'associazione e disponendo delle risorse economiche;
- d) predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funziona-

mento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

e) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto preventivo e il programma di attività, entro il mese di dicembre di ogni esercizio e il bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario;

f) proporre, all'interno della bozza del bilancio preventivo, l'ammontare della quota associativa annuale;

g) gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull'attività svolta che rappresenti, in relazione al programma di attività deliberato l'anno precedente dall'Assemblea;

h) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;

i) accogliere o respingere le domande degli aspiranti associati;

j) deliberare in merito all'esclusione degli associati;

k) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione degli associati;

l) eleggere il Presidente e il Vice Presidente;

m) nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non associati;

n) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;

- o) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli associati e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio e dalle vigenti disposizioni di legge in materia;
- p) istituire gruppi e sezioni di lavoro i cui coordinatori/membri possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee;
- q) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;
- r) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo dell'associazione;
- s) deliberare eventuali attività diverse di cui all'art. 4 del presente statuto.

Art. 17 - Funzionamento del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti in carica.

Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal Consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive.

Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea con deliberazione motivata assunta con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) degli associati.

Il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione dei componenti decaduti o dimessi attraverso la nomina del primo tra i non eletti, e degli eventuali successivi secondo l'ordine delle preferenze ricevute, e, se non è possibile, il Presidente convoca Assemblea per la nomina dei nuovi componenti. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

2. Il Consiglio Direttivo è convocato, almeno 8 (otto) giorni prima della riu-

nione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma o di posta elettronica inoltrati almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione.

3. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un 1/3 (un terzo) dei suoi componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della richiesta.

4. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro, senza diritto di voto.

5. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

6. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

7. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 18 - Il Presidente

1. Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, dura in carica 3 (tre) esercizi e può essere rieletto.

2. Il Presidente:

- ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi

e in giudizio;

- dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
- può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e - nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e sulla scorta di conforme deliberazione del Consiglio Direttivo - ad accettare donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti per conto dell'Associazione;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

4. Di fronte agli associati, ai terzi e a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 19 - Il Segretario

1. Il Segretario verbalizza e sottoscrive i verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, gestisce la tenuta dei libri dell'associazione garantendone libera visione all'associato che lo richieda.

Art. 20 - Organo di controllo

1. L'Assemblea nomina l'Organo di Controllo, anche monocratico, al ricorrere

dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.

2. I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice Civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

3. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

4. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo. Le riunioni dell'Organo di Controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

5. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni dell'associazione o su determinati affari.

6. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di Controllo che in tal caso

deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Art. 21 - Libri dell'associazione

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e di eventuali altri organi dell'associazione (se istituiti);
- e) il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione.

2. I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

3. I verbali di Assemblea e del Consiglio Direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

4. Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 22 - Risorse economiche

1. Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate da:

- a) quote associative
- b) contributi pubblici;
- c) contributi privati;

- d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- e) rendite patrimoniali;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- h) rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;
- i) entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall'art. 79, comma 2, del D.lgs 117/2017;
- j) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi dell'art. 84, comma 1, del D.lgs 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- k) altre entrate espressamente previste dalla legge;
- l) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

Art. 23 - Scritture contabili

1. Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.lgs. 117/2017.

Art. 24 - Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale inizia il 1° (primo) gennaio di ogni anno per terminare il 31 (trentuno) dicembre successivo.
2. Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dal Consiglio Direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile.
3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Mini-

steriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.lgs. 117/2017 qualora emanato.

4. La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre, deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

5. Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte del Consiglio Direttivo e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

6. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.lgs. 117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota associativa annua

7. Al bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato il programma dell'attività dell'associazione per l'esercizio in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.

8. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal Consiglio Direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea entro il mese di dicembre di ogni anno

Art. 25 - Divieto di distribuzione degli utili

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale du-

rante la propria vita ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.lgs. 117/2017.

2. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 26 - Assicurazione dei volontari

1. Tutti gli associati che prestano attività di volontariato non occasionale sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile verso i terzi.

2. L'associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Art. 27 - Devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art 45, comma 1, del D.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, avente analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.lgs. 117/2017.

Art. 28 - Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.